

N. 03071/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01545/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Mandanici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-, avente ad oggetto “*Rivendita tabacchi -OMISSIS- – Provvedimento di decadenza dalla gestione*”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 24230 del 29 marzo 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS- ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- la revoca della concessione della ricevitoria lotto n. -OMISSIS-, annessa alla rivendita tabacchi n. 2, in -OMISSIS-, *“per l'omesso versamento dei proventi estrazionali delle giocate del lotto raccolte nella settimana contabile del 11/01/2022, pari ad € 80.124,06”*.

In conseguenza alla suddetta revoca, con provvedimento prot. n. 61189/RU del 26 luglio 2022, è stata comunicata la decadenza dalla titolarità della concessione di rivendita di tabacchi annessa alla ricevitoria, essendo il sig. -OMISSIS- *“incorso in una causa di esclusione della gestione della rivendita di cui all'art. 6 della L. 22 dicembre 1957 n. 129”*.

Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Nello specifico, il ricorrente lamenta l'automatismo con cui è stata disposta la decadenza della concessione di rivendita di tabacchi in ragione dell'avvenuta revoca della concessione della ricevitoria lotto.

Con memoria del 25 luglio 2023, si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di -OMISSIS-, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 591 dell'11 novembre 2022, questo Tribunale ha accolto l'istanza di tutela cautelare.

All'udienza pubblica del 5 ottobre 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo condiviso orientamento, anche di questo Tribunale, deve escludersi che *“in assenza di una specifica disposizione in tal senso, alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto consegua automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio.*

Ed invero, se ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 85/1990 “a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni”, non può dirsi il contrario, con la conseguenza che “in assenza di una specifica disposizione normativa che giustifichi l'automatismo applicato dalla P.A.(revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli), ne deriva che la estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del lotto, assume un carattere tipicamente discrezionale con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un'adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell'iter logico giuridico seguito” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 550/2018 e 1479/2018 citate; CGA Sicilia, 20 luglio 2020, n. 636; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 marzo 2014, n. 714)” (da ultimo, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 13 gennaio 2023, n. 71).

Nel caso di specie, la decadenza dalla titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio non poteva, quindi, essere comminata dall'Amministrazione in maniera automatica, dovendo essere valutata in concreto la gravità o meno delle infrazioni commesse dal sig. -OMISSIS- e la conseguente - eventuale - perdita degli specifici requisiti richiesti per la titolarità della predetta concessione.

In mancanza di tale istruttoria, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 61189/RU del 26 luglio 2022, con cui è stata comunicata al sig. -OMISSIS- la decadenza dalla titolarità della concessione di rivendita di tabacchi annessa alla ricevitoria lotto dal medesimo gestita.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppa Leggio, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Manuela Bucca

IL PRESIDENTE
Giuseppa Leggio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.